Allegato C.4 al Decreto n.

47 del 11/08/2014 pag. 1/16

Allegato 6 al Disciplinare di Gara



REGIONE VENETO Area Sanità e Sociale Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PROTESI MAMMARIE ED ESPANSORI MAMMARI E TISSUTALI IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE E ALL'IRCCS IOV DELLA REGIONE VENETO

CAPITOLATO D'ONERI

INDICE

Art. 1- Oggetto della fornitura e quantità	3
Art. 2 - Esecuzione e gestione del contratto. Ripartizione competenze Regione Veneto-	
Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità e singole e Aziende Sanitarie	5
Art. 3 - Durata della fornitura	6
Art. 4 – Variazioni ai quantitativi di fornitura per ogni singola Azienda Sanitaria	6
Art. 5 - Contratto estimatorio: consegna, imballo e trasporto	6
Art. 6 – Garanzia a corredo dell' esecuzione del contratto	9
Art. 7 – Pagamenti	10
Art. 8- Contratto e spese	11
Art. 9 Cessione del contratto e Subappalto	12
Art. 10 - Controlli Qualitativi/Quantitativi	12
Art.11 - Inadempimenti e penalità	13
Art. 12 – Risoluzione del contratto	14
Art. 13 - Recesso unilaterale	14
Art. 14 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento	15
Art. 15 - Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni	15
Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari	15
Art. 17 – Foro competente	16
Art. 18 – Clausola finale	16

Art. 1- Oggetto della fornitura e quantità

Il presente documento ha per oggetto la fornitura di protesi mammarie ed espansori mammari e tissutali in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e dell'Ircss IOV della Regione Veneto, che verrà espletata, mediante procedura aperta, dal Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità - Segreteria Regionale per la Sanità, sulla base delle funzioni allo stesso attribuite con la D.G.R.V. n. 2370 del 29/12/2011.

Le ditte partecipanti dovranno formulare offerta per ciascun sublotto componente il lotto di gara, pena l'esclusione dalla gara medesima.

Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire sono analiticamente descritti qui di seguito:

Lott o gara	Sublotto	Descrizione prodotto	Unità misura fabbisogno	Fabbisogno annuale	Prezzo unitario a base d'asta
1		PROTESI MAMMARIE ROTONDE in gel di silicone coesivo, vari gradi di coesività, testurizzate, vari diametri e proiezioni, monouso, sterili, con dichiarazione attestante il basso trasudamento.	nr.	148	320,00
2	А	PROTESI MAMMARIE ANATOMICHE a volume fisso in gel di silicone altamente coesivo di particolare morbidezza, testurizzate, profili, proiezioni e volumi vari, monouso, sterili, con dichiarazione attestante il basso trasudamento.	nr.	623	450,00
2	В	ESPANSORI MAMMARI, di forma anatomica, con o senza sistema di fissazione, testurizzati con valvola integrata magnetica, dispositivo di reperimento della valvola presente in ogni confezione, diverse altezze e volumi, monouso, sterili.	nr.	739	430,00
3	А	PROTESI MAMMARIE ANATOMICHE a volume fisso in gel di silicone altamente coesivo, testurizzate, profili, proiezioni e volumi vari, monouso, sterili, con dichiarazione attestante il basso trasudamento.	nr.	604	450,00
3	В	ESPANSORI MAMMARI, di forma anatomica, con o senza sistema di fissazione, testurizzati con valvola integrata magnetica, dispositivo di reperimento della valvola presente in ogni confezione, diverse altezze e volumi, monouso, sterili.	nr.	310	430,00

4		PROTESI MAMMARIE ANATOMICHE a volume fisso in gel di silicone a coesività differenziata, vari volumi e proiezioni, monouso, sterili, con dichiarazione attestante il basso trasudamento.	nr.	46	600,00
5		PROTESI MAMMARIE ANATOMICHE a volume variabile, in gel di silicone, diversi profili e misure, monouso, sterili, con dichiarazione attestante il basso trasudamento.	nr.	190	900,00
6	Α	PROTESI MAMMARIE ROTONDE a volume fisso in gel di silicone rivestite POLIURETANO, vari diametri e proiezioni, monouso, sterili, con dichiarazione attestante il basso trasudamento.	nr.	42	450,00
6	В	PROTESI MAMMARIE ANATOMICHE a volume fisso in gel di silicone rivestite POLIURETANO, profili, proiezioni e volumi vari, monouso, sterile, con dichiarazione attestante il basso trasudamento.	nr.	116	450,00
7		ESPANSORI TISSUTALI in silicone, monouso, sterili con valvola remota, varie forme e volumi.	nr.	46	209,00
8		ESPANSORI TISSUTALI in silicone, monouso, sterili con valvola integrata, varie forme e volumi.	nr.	38	350,00

Per i lotti nn, 1, 2, 3, 4 e 6 la Ditta dovrà fornire gratuitamente i Sizer sterili nei quantitativi successivamente comunicati dalle Aziende Ulss ed Ospedaliere.

I sizer dovranno essere forniti secondo la modalità del conto deposito, come previsto all'art. 5 del presente capitolato d'oneri.

Le quantità e le tipologie dei prodotti sopra indicati si riferiscono, in via puramente indicativa, al fabbisogno per 12 mesi.

Le quantità sono indicate solo ai fini dell'individuazione della migliore offerta. I quantitativi indicati sono meramente orientativi, e non configurano determinazione dell'entità della fornitura; di fatto tale entità sarà determinata dall'effettivo fabbisogno, in quanto il reale consumo è subordinato a fattori variabili e circostanze legate alla natura particolare del bene e dalle esigenze di ciascuna Azienda Sanitaria.

Pertanto, la Ditta appaltatrice dovrà somministrare le quantità che, entro il limite del 20% del quantitativo inizialmente stimato in aumento o in diminuzione, saranno in effetti richieste, senza sollevare eccezioni al riguardo ed alle condizioni economiche previste.

<u>1.1 - Caratteristiche tecnico qualitative e confezionamento</u>

I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed all'immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti all'atto dell'offerta e a tutti quelli che venissero emanati durante la fornitura.

In particolare i prodotti oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi a quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997 n. 46, pubblicato in G.U. n. 54 del 06.03.97, supplemento ordinario, avente per oggetto "attuazione della direttiva 93/42CEE, concernente i dispositivi medici" e successivi aggiornamenti.

Il confezionamento e l'etichettatura devono osservare la normativa vigente e tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa medesima.

La confezione esterna dovrà assicurare l'integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging. Si fa presente che il peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa fissata in materia di sicurezza.

Art. 2 - Esecuzione e gestione del contratto. Ripartizione competenze Regione Veneto-Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità e singole Aziende Sanitarie

In ordine all'esecuzione e gestione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della Regione Veneto – Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, (di seguito denominato CRAS), la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:

- espletamento della procedura di gara;
- gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
- custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
- l'azione di coordinamento per quanto attiene le verifiche ed autorizzazioni in merito alle modificazioni soggettive ex art. 116 d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- attivazione eventuale procedura di rinnovo o proroga.

In merito alla verifica dei requisiti generali, spetta alla Regione Veneto - CRAS acquisire la relativa documentazione e darne comunicazione alle altre Aziende Sanitarie.

Resta nell'esclusiva competenza di ciascuna singola Azienda Sanitaria delegante l'autonoma gestione del rapporto negoziale e in particolare delle seguenti attività:

- richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo;
- stesura e sottoscrizione del contratto (anche nella forma della lettera commerciale);
- gestione ordini e ricevimento merci con verifica quali-quantitativa;
- ricevimento fatture e relativi pagamenti;
- valutazione in merito alle eventuali attività di cui all'art. 17 del presente Capitolato;
- gestione dell'eventuale contenzioso successivo all'aggiudicazione della gara con particolare, ma non esaustivo riferimento, all'applicazione di penali e alla risoluzione del rapporto contrattuale;
- autorizzazione al subappalto;
- revisione prezzi.

Art. 3 - Durata della fornitura

La durata della fornitura è fissata in tre anni, e decorrerà dalla data indicata nel contratto che verrà stipulato a seguito dell'aggiudicazione. Al termine del contratto la stazione appaltante si riserva di rinnovare per un ulteriore anno la fornitura, valutatane la convenienza economica.

Qualora nel corso del rapporto contrattuale, venisse attivata una Convenzione Consip inerente la fornitura oggetto della gara, le aziende Sanitarie della Regione Veneto e lo IOV si riservano la facoltà di recedere dal contratto con la ditta aggiudicataria, nel caso di prezzi maggiormente favorevoli nella convenzione CONSIP, mediante invio di apposita nota con ricevuta A.R., con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di recesso, ai sensi dell'art. 1373 del codice civile e dell'art. 21 sexies della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni con gli effetti dell' art.1373 – Il comma – del Codice Civile.

L'impresa aggiudicataria, alla scadenza del contratto, su richiesta dell'amministrazione, avrà l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute, per consentire la definizione delle procedure relative all'espletamento della nuova gara, qualora non ancora espletata o conclusa, e, comunque per un periodo non superiore a 180 giorni dalla data di scadenza del contratto.

Art. 4 – Variazioni ai quantitativi di fornitura per ogni singola Azienda Sanitaria

I quantitativi indicati sono meramente orientativi, e non configurano determinazione dell'entità della somministrazione; di fatto tale entità sarà determinata dall'effettivo fabbisogno, in quanto il reale consumo di protesi mammarie ed espansori mammari e tissutali è subordinato a fattori variabili e circostanze legate alla natura particolare del bene e dalle esigenze di ciascuna Azienda Sanitaria.

Art. 5 - Contratto estimatorio: consegna, imballo e trasporto

Il fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente Capitolato. Nella esecuzione il fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente. Il fornitore garantisce altresì che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme:

- di igiene sulla produzione e sul commercio;
- di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
- sulla infortunistica, sulla prevenzione degli incendi.

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare la codifica utilizzata per il bar code.

CONTRATTO ESTIMATORIO

La ditta assegnataria di uno o più lotti sarà tenuta, ove richiesto, a fornire, con le modalità previste dal contratto estimatorio, una o più unità degli articoli relativi ai Lotti e sublotti oggetto del contratto, secondo le indicazioni dell'Azienda Sanitaria interessata: i quantitativi che dovranno essere forniti in conto deposito dovranno conformarsi ai livelli di attività e all'organizzazione di ciascuna U.O..

L'Azienda Sanitaria interessata, ad inizio contratto, stilerà la lista dei prodotti che dovranno essere presenti in conto deposito e procederà a comunicare tale elenco alla ditta aggiudicataria, la quale entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione provvederà alla costituzione del conto deposito presso i locali indicati.

Dopo l'impianto la ditta dovrà provvedere al reintegro degli articoli utilizzati entro i termini di consegna sotto riportati.

Il pagamento avverrà solo sul materiale impiantato; mentre il materiale rimanente resterà di proprietà della ditta e sarà restituito a fine contratto.

CONSEGNA

I dispositivi dovranno essere consegnati "in conto deposito" presso i locali a ciò deputati presso le Aziende entro 15 giorni dalla suddetta comunicazione, completi del documento di consegna DDT, con clausola "in conto deposito" o "in conto contratto estimatorio".

La quantità in deposito potrà essere modificata in aumento o in diminuzione, a semplice richiesta di ciascuna Azienda sanitaria.

La Ditta aggiudicataria si impegna a mantenere invariata la quantità "in conto deposito", sia rispetto alle quantità e qualità, sia rispetto alle condizioni di utilizzabilità. Pertanto si impegna, a seguito dell'avvenuta utilizzazione del materiale, a reintegrarlo entro il termine di 24 ore dall'invio dell'ordine di reintegro, inviato a mezzo e-mail/fax all'indirizzo indicato dalla Ditta.

A seguito dell'avvenuta utilizzazione saranno emessi:

- "l'ordine di reintegro", trasmesso a mezzo e-mail/fax. Nell'ordine saranno citati i dati identificativi dei prodotti da reintegrare:
 - qualità (codice e descrizione prodotto)
 - quantità
 - misura
- "l'ordine di acquisto", nel quale saranno indicati i seguenti dati identificativi dei prodotti:
 - qualità (codice e descrizione prodotto)
 - quantità
 - misura

• numero Lotto del prodotto

L'effetto traslativo della proprietà in capo all'Azienda Sanitaria della merce consegnata, non si produce al momento del suo ritiro (presa in consegna della sala operatoria/magazzino aziendale), bensì all'utilizzo del bene.

La Ditta provvederà quindi a fatturare la merce ordinata. Nella fattura dovrà essere citato il relativo "ordine di acquisto".

E' fatto divieto al fornitore di emettere fattura in assenza dell'ordine di acquisto o di procedere al reintegro in assenza dell'ordine di reintegro.

Solo con l'emissione di formale ordinativo della merce utilizzata, l'Azienda Sanitaria si obbliga a pagare il prezzo alla Ditta.

Tutto il materiale dovrà essere fornito, a richiesta delle Azienda, in confezione singola, sterile e monouso con etichetta staccabile.

Il fornitore dovrà effettuare le consegne a proprio rischio. Il materiale dovrà essere consegnato a terra franco magazzino con i relativi documenti di trasporto e nessun onere aggiunto sarà riconosciuto per imballaggio e trasporto – e per spese di qualsiasi altra natura - quand'anche effettuato per consegne urgenti.

Gli imballi dovranno consentire un perfetto stato di conservazione dei prodotti oggetto della presente fornitura così che, confezionati nei dovuti modi, possano essere protetti da: esalazioni, calore, luce, umidità, urti ed altre eventuali azioni meccaniche.

Gli imballi e i confezionamenti, all'esterno, dovranno riportare ben chiare le diciture e le avvertenze necessarie ad un corretta movimentazione e conservazione dei dispositivi contenuti nonché le descrizioni riguardanti le caratteristiche e le modalità d'uso degli stessi.

I trasporti dovranno essere effettuati con mezzi aventi caratteristiche coerenti con lo specifico tipo di merce movimentato e, per i casi previsti dalle vigenti disposizioni legislative, regolarmente dotati delle prescritte autorizzazioni.

Il fornitore dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto.

In ogni caso le Aziende Sanitarie non saranno responsabili di eventuali danni subiti dai prodotti nel corso del trasporto verso i propri magazzini, sino al momento dell'effettiva accettazione e presa in carico.

Il giudizio sull'accettabilità o meno del materiale è riservato al personale competente; la firma per ricevuta posta sul documento di trasporto in occasione delle varie consegne non esonera la Ditta da eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto di utilizzazione del prodotto.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti.

Il materiale consegnato dovrà essere esattamente conforme a quello in offerta, di cui alle documentazione fornita in sede di gara e alla campionatura che saranno conservate dal CRAS, ai fini di eventuali verifiche di rispondenza.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale, con le modalità sopradescritte.

Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell'Azienda Sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere all'immediata sostituzione.

Il fornitore dovrà garantire, tramite proprio personale appositamente incaricato, il controllo periodico delle scadenze di ogni singolo pezzo del materiale impiantabile e dovrà provvedere al ritiro ed alla sostituzione dei prodotti secondo i tempi concordati con il responsabile individuato dall'Azienda utilizzatrice.

I suddetti controlli periodici dovranno essere concordati con il responsabile individuato dall'Azienda utilizzatrice.

La ditta provvederà al ritiro del materiale in scadenza ed alla sua reintegrazione anche su richiesta del personale dell'Azienda Sanitaria.

La suddetta movimentazione di materiale dovrà essere debitamente documentata e portata a conoscenza dei Servizi Amministrativi attraverso una copia del D.D.T. di reso e una copia del D.D.T. di reintegro.

Le Aziende Sanitarie non rispondono del perimento e deterioramento (ad es. per danni, incendio, furto, manomissioni) di tutti i beni concessi "in conto contratto estimatorio"/"in conto deposito", con la sola esclusione del dolo e colpa grave.

La Ditta non può disporre dei beni concessi in conto deposito fino a che l'Azienda Sanitaria non provveda ad effettuare la restituzione.

Al termine del contratto, entro 10 gg. dalla comunicazione di ciascuna Azienda Sanitaria, la Ditta provvederà al ritiro di tutto il materiale giacente presso le singole Unità Operative.

Tutte le spese relative alla consegna ed al ritiro del materiale sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

Art. 6 – Garanzia a corredo dell' esecuzione del contratto

A garanzia degli obblighi contrattuali la Ditta dovrà costituire a favore di ciascuna delle Aziende che hanno conferito procura e che lo richiedessero, distinti depositi cauzionali calcolati sull'importo del contratto che ciascuna Azienda andrà a sottoscrivere secondo le modalità e i termini previsti dall'art.113 del D.Lgs. 163/06.

La mancata costituzione di dette garanzie determina la revoca dell'aggiudicazione stessa e la conseguente acquisizione della cauzione provvisoria relativa al/ai lotto/i oggetto di revoca.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di ciascun contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti stessi.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.

Art. 7 – Aggiornamento della Fornitura

Qualora durante l'esecuzione del contratto, l'impresa aggiudicataria introduca in commercio nuovi dispositivi analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, i nuovi prodotti/strumenti/accessori dovranno essere proposti, alle medesime condizione negoziali, in sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte dell'Azienda.

L'impresa aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta della singola azienda sanitaria, adeguato corso di aggiornamento e tutto il necessario per il corretto utilizzo dei nuovi prodotti immessi in commercio.

Art. 8 - Verifiche di funzionalità

Tutti i prodotti aggiudicati, oltre ai requisiti sopradescritti, dovranno soddisfare le esigenze di manualità e le tecniche d'uso degli operatori del presidio ospedaliero aziendale, nonché gli indirizzi terapeutici che saranno valutati in sede di utilizzo.

Art. 9 – Fatturazione e Pagamenti

Le fatture rilasciate in originale dovranno tassativamente contenere i seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata;
- numero e data dell'ordine;
- numero e data del D.D.T. di consegna.

Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture che verranno restituite al fornitore stesso.

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, da parte di ogni singola Azienda Sanitaria, a seguito di presentazione di regolare fattura.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara). Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento.

I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Sempre in sede di stipula del Contratto il Fornitore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Aziende Sanitarie.

Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

I pagamenti per le forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto e nei singoli ordinativi di fornitura; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalle Aziende Sanitarie contraenti.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della singola Azienda Sanitaria a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Azienda Sanitaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Azienda Sanitaria contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 20 del presente Capitolato d'oneri.

L'appaltatore, per consentire alla Regione Veneto la verifica dell'andamento delle "forniture regionali", ai fini di un monitoraggio, nonché la rilevazione di eventuali criticità che dovessero emergere nel corso dell'esecuzione dei relativi contratti, stipulati da ogni singola Azienda Sanitaria, si impegna a trasmettere, anche per via telematica, al CRAS, con cadenza semestrale (entro i 30 gg. successivi al semestre di riferimento), un report in formato elettronico, contenente i dati aggregati e riassuntivi relativi agli ordinativi effettuati da ciascuna Azienda Sanitaria. Si riportano, a titolo esemplificativo, alcune informazioni che possono essere richieste con il suddetto report: 1) denominazione Azienda Sanitaria ordinante, 2) numero lotto 3) numero pezzi ordinati per prodotto, 4) valore della fornitura.

Il non rispetto della prestazione di cui sopra, necessaria alla Regione Veneto per le debite verifiche, può configurare inadempimento contrattuale e conseguire l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 13 del presente Capitolato d'oneri.

Art. 10 - Contratto e spese

Tutte le spese, comprese di bollo e registrazione, saranno a carico della ditta aggiudicataria. La sola IVA sarà a carico delle singole Aziende Sanitarie.

In caso di particolare urgenza, l'Azienda Sanitaria può disporre, prima della stipulazione del contratto, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006. Resta inteso che l'esecuzione anticipata non potrà eccedere i limiti di un quinto dell'importo contrattuale.

Art. 11 Cessione del contratto e Subappalto

E' vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto indicato all'art. 116 del D. Lgs 163/06. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 118 del D. Lgs. 163/06.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie. La ditta concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare. L'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate. L'Azienda Sanitaria non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo della fornitura dagli stessi eseguita. Con il deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dall'Avviso di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 38, D. Lgs. n. 163/2006). E' fatto divieto all'appaltatore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto di ciascuna Azienda Sanitaria, pena l'immediata risoluzione del contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

I pagamenti relativi ai servizi prestati dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.

Art. 12 - Controlli Qualitativi/Quantitativi

La presa in consegna da parte del Committente dei beni forniti dall'appaltatore non comporta l'accettazione definitiva delle forniture stesse.

La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità.

Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà al momento dell'accettazione l'Amministrazione dell'Azienda Sanitaria, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.

In ogni momento, a cura dei Servizi dell'Azienda Sanitaria, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati, con le specifiche tecniche dichiarate dalla Ditta.

Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell'Azienda Sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati e il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati dalla richiesta, alla loro sostituzione.

L'Amministrazione contraente metterà a disposizione, per il ritiro, la merce in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 7 (sette) giorni lavorativi. Qualora il Fornitore non provveda al ritiro della merce in eccedenza, dopo 30 (trenta) giorni dalla medesima segnalazione l'Amministrazione contraente potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo telefax.

Il fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e non accettati, concordando con la singola Azienda Sanitaria le modalità del ritiro. Il fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che la stessa potrebbe subire durante il deposito, oltre i 7 (sette) giorni lavorativi di deposito garantiti.

Art.13 - Inadempimenti e penalità

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali l'Azienda Sanitaria. si riserva di applicare le seguenti penali:

- in caso di ritardo nella consegna del materiale "in conto deposito"/"in comodato d'uso", intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione (vedi art. 5), sarà dovuta - per ogni giorno di ritardo una penale pari ad € 100,00=. La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale;
- 2) in caso di ritardo nel reintegro del materiale utilizzato "in conto deposito", da effettuarsi entro il termine di 24 ore dall'invio dell'ordine di reintegro (vedi art. 5), sarà dovuta per ogni giorno di ritardo una penale pari al 10 % dell'importo complessivo dell'ordine emesso, al netto di IVA. Nel caso l'ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo;
- 3) in caso di fornitura di materiali difettosi, l'Azienda contesta i difetti ed invita la ditta all'immediata sostituzione, con un preavviso minimo di 24 ore dal momento della segnalazione. In caso di ritardo nella sostituzione sarà dovuta una penale di € 100,00= per ogni giorno di ritardo. Decorso un termine di 15 giorni, l'Azienda U.L.SS. si riserva di risolvere il contratto con incameramento della cauzione. In tal caso l'Azienda Sanitaria procederà ad ordinare la fornitura nel "libero mercato", e verranno altresì addebitati alla ditta inadempiente i maggiori costi sostenuti dall'Azienda, per le quantità poste in gara;

L'Azienda Sanitaria si riserva dopo due contestazioni scritte relative a disservizi indicati di risolvere il contratto con incameramento della cauzione. In tal caso l'Azienda U.L.SS. chiederà, a titolo di risarcimento danni, il costo maggiore sostenuto per le quantità poste in gara.

La Ditta dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti alla Ditta aggiudicataria - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l'Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la Ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

E' fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria ordinante di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del fornitore eventuali costi

aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Art. 14 - Risoluzione del contratto

Ciascuna Azienda Sanitaria, per le attività contrattuali di esclusiva competenza (indicate all'art. 2), in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto, per la quota di fornitura relativa alla singola Azienda procedente (art. 1454 C.C.).

Ciascuna Azienda Sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto, per la propria quota di fornitura nei seguenti casi:

- di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, accertata dalla Stazione appaltante al termine del procedimento che ha portato all'annullamento dell'aggiudicazione al fornitore;
- di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- di ritardo nella consegna dei prodotti protratto per oltre 30 gg dalla data di cui all'art 5 (esecuzione del contratto); ogni singola Azienda Sanitaria, oltre all'applicazione della penale, potrà risolvere il contratto per la propria quota di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei beni oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 C.C.).
- di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- di cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo articolo 16.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge in ogni singola Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da ogni singola Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Art. 15 - Recesso unilaterale

Ciascuna Azienda Sanitaria potrà in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A.R., recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 c.c., così come previsto dall'art. 21-sexies L. 241/90.

Art. 16 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del contratto derivante dal presente Capitolato e della esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della fornitura.

Le Aziende Sanitarie ed eventualmente la Regione Veneto, per quanto di competenza, eseguono i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie contraenti. In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti aderendo al contratto con l'emissione dell'ordinativo di fornitura o con altre modalità, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal fornitore alle Aziende Sanitarie contraenti nel rispetto delle disposizioni di cui al D. LGS. 30/06/2003, n. 196 e delle altre normative in vigore.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196.

Art. 17 - Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni

Il contraente, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- a) telefax presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nel contratto;
- b) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- c) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato speciale si conviene che, in ogni caso, ciascuna Azienda Sanitaria, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. A tal fine, l'Azienda Sanitaria contraente verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Azienda Sanitaria. Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Art. 19 - Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e il CRAS per le specifiche attività contrattuali attribuite al CRAS dall'articolo 2, sarà competente esclusivamente il Foro di Venezia. In caso di materie attribuite dal citato art. 2 alle singole Aziende Sanitarie, sarà competente esclusivamente il Foro territorialmente competente, ove ha sede legale la singola Azienda Sanitaria interessata.

Art. 20 - Clausola finale

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.